

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 5/09/2023**

**N° Delibera: 125**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE IN OCCASIONE DEI "GIOCHI DEL MARE 2023" CHE SI SVOLGERANNO AD ISCHIA DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 2023**

L'anno duemilaventitre addi cinque del mese di Settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la nota, acquisita al prot. com. n. 9308 del 25.08.2023, a firma del Presidente della FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, con sede in Roma al Viale Tiziano n.7, P. IVA 01312061008, riguardante l'organizzazione dell'evento sportivo denominato "Giochi del Mare 2023" che si svolgerà ad Ischia dal 14 al 18 settembre 2023;

**Rilevata** la rilevanza costituzionale della pratica dello sport quale diritto sociale inviolabile volto a garantire, anch'esso, il pieno sviluppo della persona umana ex art. 3 Cost. L'art. 31 Cost. impone poi di agevolare e proteggere la gioventù, e la pratica delle discipline sportive concorre non solo al miglior sviluppo sociale dei cittadini, ma anche al miglior sviluppo fisico, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività insieme a quello alla salute ex art. 32 Cost.;

**Rilevato** che l'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia riconosce l'alto valore educativo e formativo dello sport che risulta essere strumento idoneo a favorire una sana competizione, l'integrazione sociale e la solidarietà ed intende favorire e valorizzare le manifestazioni sportive internazionali e nazionali di massimo prestigio attraverso le quali si assicura un alto potenziale di visibilità nazionale ed internazionale, nonché opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico;

**Dato Atto** che dalla predetta nota si evince la collaborazione all'evento da parte di altri enti istituzionali quali la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, il MASE e la partecipazione della RAI;

**Ritenuto** opportuno e possibile, in ragione della valenza delle sopra richiamata manifestazione sportiva di livello nazionale, concedere alla FIPSAS un contributo di € 5.000,00 oltre iva;

**Ribadito** dunque che l'organizzazione della predetta manifestazione proposta dalla FIPSAS è considerata dal Comune di Barano d'Ischia meritevole di attenzione e di contribuzione, ravvisandosi, nella realizzazione della stessa, un'opportunità di alta visibilità mediatica nazionale ed internazionale, nonché ritorni per la promozione turistica e lo sviluppo economico del territorio isolano, anche in termini di ricettività;

**Dato Atto** che la FIPSAS

- opera senza scopo di lucro;

- è una federazione sportiva cui si affiliano associazioni ed enti sportivi dilettanteschi;

**Accertato** che l'associazione, per le finalità perseguite e per la natura giuridica dei soggetti affiliati, presenta le caratteristiche per essere destinataria di provvidenze economiche da parte del Comune di Barano d'Ischia;

**Dato Atto** che i contributi si sostanziano in erogazioni di somme di denaro, con le quali l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva necessaria alla realizzazione di un'iniziativa, organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico;

**Riscontrato** che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: "In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di

servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione". Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

**Dato Atto** che l'art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni; in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento

si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

**Evidenziato** che l'evento "Giochi del Mare" è un evento che soddisfa un interesse pubblico rilevante;

**Vista** la L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

**Letto** lo Statuto della FIPSAS consultabile all'indirizzo web:

<https://www.fipsas.it/federazione/carte-federali/9-statuto/file>

**Visto** il d.lgs n° 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

1. **di concedere** alla FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, con sede in Roma al Viale Tiziano n.7, P. IVA 01312061008, in persona del Presidente Ugo Claudio Matteoli, il patrocinio morale dell'Ente in occasione dei "Giochi del Mare 2023" che si svolgeranno ad Ischia dal 14 al 18 Settembre 2023;
2. **di assegnare** all'uopo per l'organizzazione dell'evento un contributo finanziario alla FIPSAS pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva volto a cofinanziare l'iniziativa,

dando atto che lo stesso è soggetto a revoca laddove non venga comprovata la spesa corrispondente;

3. **di dare** atto che l'organizzatore dell'evento è la FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, che resta pertanto l'unico soggetto responsabile in caso di danni a persone o cose e su cui gravano ogni onere e responsabilità connessi allo svolgimento dell'iniziativa;
4. di demandare al Responsabile del Settore IV l'adozione degli eventuali atti ulteriori necessari per dare attuazione al presente deliberato;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore IV ed alla FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;
6. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. DIONIGI GAUDIOSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 15/09/2023 al 30/09/2023

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**

---

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 10135 del 15/09/2023 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO**